

AVVISO

LA LEGGE 218/1995 ALL'ART. 24 SANCISCE I DIRITTI DELLA PERSONALITA' DEL CITTADINO STRANIERO, FRA CUI E' ANNOVERATO IL DIRITTO AL NOME E CHE SONO REGOLATI DALLA LEGGE NAZIONALE DEL SOGGETTO.

TALI CRITERI SONO RICAVABILI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENTE DEL CITTADINO STRANIERO.

PERTANTO, ALLA LUCE DI TALI PREMESSE, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA NON E' E NON PUO' ESSERE COMPETENTE IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE GENERALITA' SPETTANTI AL CITTADINO STRANIERO, MA DEVE LIMITARSI A PRENDERNE ATTO ATTRAVERSO I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO RILASCIATI DALLE AUTORITA' STRANIERE.

NE CONSEGUE CHE LA CARTA D'IDENTITA' DEI MINORI STRANIERI, ANCHE SE NATI IN ITALIA, VERRA' RILASCIATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DIETRO PRESENTAZIONE DEL RELATIVO PASSAPORTO RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITA' STRANIERA (CONSOLATO).

